SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 283

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 5 dicembre 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della salute

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

Presidenza del Consiglio dei Ministri

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2011, n. **200**.

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 689/2008 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008, ed in particolare, l'articolo 3;

Visto il regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose;

Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante attuazione della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 luglio 2002, n. 176, recante ratifica della Convenzione di Rotterdam sulla procedura del consenso informato a priori per alcuni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, con allegati, fatta a Rotterdam il 10 settembre 1998;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 giugno 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 7 luglio 1992, con il quale il Ministero della sanità, è stato indicato quale autorità competente in materia di procedure di notifica e di informazione previste dal regolamento (CEE) n. 1734/88 del Consiglio, del 16 giugno 1988, relativo alle esportazioni e importazioni della comunità di taluni prodotti chimici pericolosi;

Ritenuto necessario fornire disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 689/2008 per quanto concerne in particolare la disciplina sanzionatoria inerente le violazioni delle disposizioni del citato regolamento e l'individuazione delle misure necessarie affinché esse siano attuate in applicazione dell'articolo 18 del medesimo regolamento;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2011;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 22 settembre 2011;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 2011;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose, di seguito denominato: «regolamento».

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) sostanza chimica: una sostanza ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, presente allo stato puro o contenuta in una miscela, o una miscela, fabbricata o ricavata dalla natura, ad esclusione degli organismi viventi, che rientra in una delle seguenti categorie:

1) pesticidi, compresi formulati pesticidi altamente pericolosi;

2) sostanze chimiche industriali;

b) miscela: una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze;

c) articolo: un prodotto finito che contiene o include una sostanza chimica il cui impiego, in quel particolare prodotto finito, è vietato o soggetto a rigorose restrizioni in forza del diritto comunitario;

d) sostanze chimiche industriali: appartenenti ad una delle due seguenti sottocategorie:

1) sostanze chimiche ad uso professionale;

2) sostanze chimiche destinate all'uso da parte del consumatore finale;

e) esportazione: esportazione permanente o temporanea di una sostanza chimica in base alle condizioni specificate all'articolo 28, (ex art. 23) del Trattato di funzionamento dell'Unione europea;

f) importazione: l'introduzione fisica nel territorio doganale dell'Unione europea di una sostanza chimica cui si applichi una procedura doganale diversa dalla procedura di transito comunitario esterno per le merci che si spostano attraverso il territorio doganale dell'Unione europea;

g) importatore: la persona fisica o giuridica che, al momento dell'importazione nel territorio doganale dell'Unione europea, è destinataria della sostanza chimica;

h) esportatore: una delle seguenti persone fisiche o giuridiche:

1) la persona a nome della quale viene rilasciata una dichiarazione di esportazione, vale a dire la persona che, al momento dell'accettazione della dichiarazione, è titolare del contratto stipulato con il destinatario ubicato nel territorio di una parte o di un altro Paese e che ha la facoltà di decidere che la sostanza chimica venga spedita fuori dal territorio doganale dell'Unione europea;

2) qualora non sussista un contratto di esportazione o il titolare del contratto non agisca per proprio conto, la persona che ha la facoltà di decidere che la sostanza chimica venga spedita fuori dal territorio doganale dell'Unione europea;

3) se il diritto di smaltimento della sostanza chimica spetta ad una persona stabilita al di fuori dell'Unione europea in base al contratto cui fa riferimento l'esportazione, la parte contraente stabilita nel territorio comunitario;

i) Convenzione: la Convenzione di Rotterdam, conclusa a Rotterdam il 10 settembre 1998, concernente la procedura di assenso preliminare con conoscenza di causa per taluni prodotti chimici e antiparassitari pericolosi nel commercio internazionale;

l) Segretariato: il Segretariato della Convenzione di Rotterdam, di cui all'articolo 19 della medesima Convenzione;

m) circolare: il documento per l'attuazione della Convenzione di Rotterdam, emesso dal Segretariato di cui alla lettera *l)*;

n) parte della convenzione o parte: qualsiasi Stato od organizzazione di integrazione economica regionale che abbia accettato di essere vincolato dalla convenzione;

o) altro Paese: un Paese che non è una parte della Convenzione;

p) OCSE: Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico;

q) pesticidi: le sostanze chimiche appartenenti ad una delle due seguenti sottocategorie:

1) i pesticidi utilizzati come prodotti fitosanitari di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari;

2) altri pesticidi, quali i biocidi disciplinati dalla direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, ed i disinfettanti, gli insetticidi e gli antiparassitari di cui alle direttive 2001/82/CE e 2001/83/CE.

2. L'Autorità nazionale designata di cui all'articolo 4 del regolamento è il Ministero della salute.

Art. 3.

Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 7 e 14, paragrafo 1, del regolamento in materia di notifica di esportazione trasmessa alle parti e ad altri Paesi

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua un'operazione di esportazione per la prima volta o successivamente nell'anno civile a seguire di una sostanza presente nella parte 1 dell'allegato I del regolamento o una miscela contenente tale sostanza in concentrazioni tali da fare sorgere l'obbligo di etichettatura ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, o del regolamento (CE) n. 1272/2008, che non ottempera ovvero ottempera in modo inesatto all'obbligo di notifica di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro. Alla stessa sanzione soggiace l'esportatore di un articolo contenente una sostanza elencata nella parte 2 o 3 dell'allegato I del regolamento in forma non reattiva o una miscela contenente tale sostanza in una concentrazione tale da far sorgere l'obbligo di etichettatura ai sensi del citato decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, o del regolamento (CE) n. 1272/2008, che non ottempera alle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua un'operazione di esportazione di una sostanza presente nella parte 1 dell'allegato I del regolamento o di una miscela contenente tale sostanza in concentrazioni tali da fare sorgere l'obbligo di etichettatura ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, o del regolamento (CE) n. 1272/2008, che non ottempera all'obbligo di revisione della notifica di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro.

Art. 4.

Violazione dell'obbligo derivante dall'articolo 9 del regolamento in materia di informazioni sull'esportazione e sull'importazione di sostanze chimiche

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'esportatore o l'importatore che entro il 31 marzo di ogni anno non comunica ovvero comunica in modo inesatto o incompleto all'Autorità nazionale designata il quantitativo esportato o importato nell'anno precedente, attraverso le dogane nazionali, della sostanza chimica in quanto tale o in quanto componente di una miscela o di un articolo, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 18.000 euro.

Art. 5.

Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 13 del regolamento in materia di altre informazioni diverse dall'obbligo di notifica

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'esportatore che non si conforma alle decisioni riportate nelle risposte della Commissione europea di cui all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento, entro il termine stabilito, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua un'operazione di esportazione di una sostanza elencata nelle parti 2 o 3 dell'allegato I del regolamento o una miscela contenente tale sostanza in concentrazione tale da poter far sorgere l'obbligo di etichettatura ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, o del regolamento (CE) n. 1272/2008, senza aver ottenuto consenso esplicito dalla parte importatrice, ovvero senza un nuovo consenso esplicito oltre dodici mesi dopo la fine del terzo anno civile, periodo applicabile del consenso, a meno di disposizioni contrarie contenute nel consenso medesimo di cui all'articolo 13, paragrafo 8, lettera *a)*, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 15.000 euro a 90.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua un'operazione di esportazione di una sostanza elencata nelle parti 2 o 3 dell'allegato I del regolamento o una miscela contenente tale sostanza in concentrazione tale da poter far sorgere l'obbligo di etichettatura ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, o del regolamento (CE) n. 1272/2008, senza aver ottenuto consenso esplicito dalla parte importatrice, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 15.000 euro a 90.000 euro.

4. La sanzione di cui al comma 2 non si applica:

a) quando l'ultima circolare emessa dal Segretariato dimostri che la parte importatrice ha acconsentito all'importazione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 6, del regolamento;

b) nel caso di sostanza elencata nella parte 2 dell'allegato I del regolamento da esportare verso Paesi OCSE qualora la sostanza è registrata ovvero autorizzata nel Paese OCSE in questione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 6, del regolamento;

c) nel caso di esonero al consenso concesso dalla Commissione, di durata massima di dodici mesi, ai sensi dell'articolo 13, paragrafi 7 e 8, lettera *b)*, del regolamento.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua un'operazione di esportazione di una sostanza nei sei mesi che precedono la scadenza indicata espressamente o deducibile dalla data di fabbricazione, a meno che le proprietà intrinseche della sostanza, di cui all'articolo 13, paragrafo 10, primo periodo, del regolamento lo consentano, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua un'operazione di esportazione di un pesticida e non predispone l'etichetta secondo quanto previsto dall'articolo 13, paragrafo 11, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro. Alla stessa sanzione soggiace chiunque effettua un'operazione di esportazione di un pesticida non conforme alle norme in materia di purezza previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 6.

Violazione dell'obbligo derivante dall'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento in materia di divieto di esportazione

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua un'operazione di esportazione di una sostanza chimica o di un articolo elencati nell'allegato V del regolamento in violazione al divieto di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del citato regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 15.000 euro a 90.000 euro.

Art. 7.

Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 15 del regolamento in materia di informazione sui movimenti di transito

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua un'operazione di esportazione di una sostanza elencata nella parte 3 dell'allegato I del regolamento in favore di una parte della Convenzione di Rotterdam elencata nell'allegato VI del medesimo regolamento che non comunica ovvero comunica in modo inesatto o incompleto all'Autorità nazionale designata le informazioni di cui all'allegato VI richieste dalla parte della convenzione entro i termini stabiliti dall'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 18.000 euro.

Art. 8.

Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 16 del regolamento in materia di informazioni obbligatorie per le sostanze chimiche esportate

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'esportatore di sostanze chimiche o miscele disciplinate dal regolamento che non adempie agli obblighi di etichettatura ed imballaggio di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua un'operazione di esportazione di sostanze di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento che non ottempera ovvero ottempera in modo inesatto o incompleto all'obbligo di fornire una scheda informativa sulla sicurezza conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro.

Art. 9.

Pagamento sanzioni pecuniarie

1. Per le sanzioni pecuniarie previste dal presente decreto non è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta.

Art. 10.

Attività di vigilanza

1. L'attività di vigilanza è esercitata dall'Autorità nazionale designata e, nell'ambito delle rispettive competenze, dalla Agenzia delle dogane e dalla Guardia di finanza.

2. È disposto il sequestro amministrativo, a carico del trasgressore della sostanza chimica in quanto tale o in quanto componente di una miscela o di un articolo, non conforme alle previsioni del regolamento secondo le prescrizioni del presente decreto.

3. La sostanza importata elencata nella parte 3 dell'allegato 1 del regolamento in quanto tale o in quanto componente di una miscela o di un articolo, non conforme alle previsioni del regolamento secondo le prescrizioni del presente decreto, deve essere distrutta a cura e comunque a spese dell'importatore o del detentore.

4. I soggetti che svolgono l'attività di vigilanza di cui al presente articolo sono tenuti agli obblighi di riservatezza relativamente, alle informazioni acquisite, in conformità alla legislazione vigente.

5. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni del presente decreto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute, allo scopo di incrementare eventualmente le attività ispettive, nonché di predisporre eventualmente un piano di iniziative atte a soddisfare esigenze formative ed informative primarie del sistema pubblico, al fine di promuovere una responsabilità condivisa nel commercio internazionale di prodotti chimici pericolosi a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, anche attraverso convenzioni stipulate con l'università ed enti di ricerca.

Art. 11.

Norme finali

1. Salvo quanto previsto all'articolo 9, ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Art. 12.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. I soggetti pubblici interessati, svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERNINI, *Ministro per le politiche europee*

PALMA, *Ministro della giustizia*

FAZIO, *Ministro della salute*

PRESTIGIACOMO, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

ROMANI, *Ministro dello sviluppo economico*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

FITTO, *Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale*

Visto, *il Guardasigilli:* PALMA

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'art. 3 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 luglio 2009, n. 161, è il seguente:

«Art. 3 *(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie).* — 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in provvedimenti attuativi di direttive comunitarie, di natura regolamentare o amministrativa, emanati ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai princìpi e criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*.

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'art. 1.».

— Il regolamento (CE) n. 689/2008 è pubblicato nella G.U.U.E. 31 luglio 2008, n. L 204.

— Il regolamento (CE) n. 1907/2006 è pubblicato nella G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 396.

— Il regolamento (CE) n. 1272/2008 è pubblicato nella G.U.U.E. 31 dicembre 2008, n. L 353.

— Il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 (Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 marzo 1997, n. 58.

— Il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 (Attuazione della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 aprile 2003, n. 87.

— La legge 11 luglio 2002, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Rotterdam sulla procedura del consenso informato a priori per alcuni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, con allegati, fatta a Rotterdam il 10 settembre 1998.), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 2002, n. 186.

Note all'art. 1:

— Per i riferimenti al regolamento (CE) n. 689/2008, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per i riferimenti al regolamento (CE) n. 1272/2008, si veda nelle note alle premesse.

— Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (n.d.r. Versione in vigore dal 1° dicembre 2009) è pubblicato nella G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115.

— Per i riferimenti alla Convenzione di Rotterdam, si veda nelle note alle premesse.

— Il regolamento (CE) n. 1107/2009 è pubblicato nella G.U.U.E. 24 novembre 2009, n. L 309.

— La direttiva 98/8/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 24 aprile 1998, n. L 123.

Note all'art. 3:

— Per i riferimenti al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti al regolamento (CE) n. 1272/2008, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 5:

— Per i riferimenti al regolamento (CE) n. 1272/2008, si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, si veda nelle note alle premesse.

— Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 (Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 maggio 1995, n. 122.

Note all'art. 6:

— Per i riferimenti al regolamento (CE) n. 1907/2006, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 11:

— La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 1981, n. 329.

11G0242

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 settembre 2011.

Organizzazione interna dell'Ufficio nazionale per il servizio civile.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, recante «Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti», convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;

Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante «Nuove norme in materia di obiezione di coscienza», e successive modificazioni ed integrazioni, che all'art. 8 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Ufficio nazionale per il servizio civile;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni»;

Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente «Istituzione del servizio civile nazionale»;

Visto il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 luglio 2003, e successive modificazioni, recante «Riorganizzazione dell'Ufficio nazionale per il servizio civile nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri», che prevede l'articolazione del suddetto Ufficio in due Uffici ed undici Servizi;

Visto il decreto in data 12 dicembre 2003 del Ministro per i rapporti con il Parlamento, delegato in materia di servizio civile, che, in attuazione dell'art. 4, comma 5 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2003, definisce l'organizzazione interna dell'Ufficio nazionale per il servizio civile individuando le competenze dei singoli Servizi nell'ambito dei due Uffici;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante «Codice dell'ordinamento militare» ed in particolare l'art. 1929 che disciplina la sospensione del servizio obbligatorio di leva e le ipotesi di ripristino;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° marzo 2011 concernente la ricognizione e ridefinizione dell'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare, l'art. 28, comma 3 che prevede l'articolazione dell'Ufficio nazionale per il servizio civile in non più di due Uffici e nove Servizi;

Visto l'art. 43 del sopra citato decreto del 1° marzo 2011 che prevede, ove necessario, l'adozione, entro sessanta giorni dall'emanazione dello stesso, di decreti di organizzazione interna delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto altresì l'art. 4, comma 1, del medesimo decreto del 1° marzo 2011 che demanda ai Ministri o Sottosegretari interessati le modifiche dell'organizzazione interna delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri affidate alla responsabilità di Ministri o Sottosegretari;

Ravvisata la necessità di adeguare l'organizzazione interna dell'Ufficio nazionale per il servizio civile alla previsione di cui all'art. 28 del richiamato decreto del 1° marzo 2011 e procedere ad una nuova ripartizione delle competenze da attribuire ai due Uffici e ai nove Servizi anche alla luce della sospensione della leva obbligatoria disposta dal sopra richiamato decreto legislativo n. 66 del 2010;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008 con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sen. Carlo Amedeo Giovanardi sono state delegate le funzioni in materia di servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64, ed al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

Ufficio nazionale per il servizio civile

1. L'Ufficio nazionale per il servizio civile, di seguito denominato Ufficio nazionale, costituisce struttura generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera *p)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011.

Art. 2.

Funzioni dell'Ufficio nazionale

1. L'Ufficio nazionale è la struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei Ministri che opera in materia di servizio civile nazionale e di obiezione di coscienza. In particolare cura l'organizzazione, l'attuazione e lo svolgimento del servizio civile nazionale, nonché la programmazione, l'indirizzo e il coordinamento e il controllo, elaborando le direttive ed individuando gli obiettivi degli interventi per il servizio civile su scala nazionale. L'Ufficio nazionale cura, altresì, la programmazione finanziaria e la gestione amministrativa e contabile del Fondo nazionale per il servizio civile e tratta il contenzioso nelle materie di propria competenza. L'Ufficio nazionale svolge, inoltre, i compiti inerenti l'obiezione di coscienza.

Art. 3.

Organizzazione dell'Ufficio nazionale

1. L'Ufficio nazionale, ai sensi dell'art. 28, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011, si articola in due Uffici di livello dirigenziale generale e in nove Servizi, organizzati secondo quanto previsto negli articoli seguenti.

Art. 4.

Il Capo dell'Ufficio nazionale

1. Il Capo dell'Ufficio nazionale, nominato ai sensi degli articoli 18, 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni, è responsabile della funzionalità dell'Ufficio nazionale e della utilizzazione ottimale delle risorse assegnate, coordina l'attività delle strutture a livello dirigenziale e risponde della sua attività e dei risultati raggiunti al Presidente del Consiglio dei Ministri, o al Ministro o Sottosegretario delegato, in relazione agli obiettivi fissati.

2. Il Capo dell'Ufficio nazionale, che si avvale di una propria segreteria, cura i rapporti con il Segretario generale e con gli altri uffici e dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, partecipando alle riunioni di consultazione e di coordinamento con il Segretario generale.

3. Nei casi di assenza o impedimento del Capo dell'Ufficio nazionale, le funzioni vicarie sono svolte dal dirigente preposto ad uno degli Uffici di livello dirigenziale generale con maggiore anzianità nella qualifica, ovvero sono attribuite con provvedimento del Ministro o Sottosegretario delegato ovvero del Segretario generale, su proposta del Capo dell'Ufficio nazionale.

4. In assenza del dirigente preposto ad uno degli Uffici di livello dirigenziale generale, la direzione è temporaneamente assunta dal Capo dell'Ufficio nazionale.

Art. 5.

Servizio comunicazione

1. Il Servizio Comunicazione opera alle dirette dipendenze del Capo dell'Ufficio nazionale e cura:

a) il coordinamento delle attività di comunicazione dell'Ufficio nazionale e fornisce indicazioni in materia di comunicazione sul servizio civile nazionale alle Regioni e Province autonome;

b) la promozione del servizio civile nazionale e delle sue finalità;

c) i rapporti con le Amministrazioni pubbliche e gli Enti pubblici in materia di comunicazione;

d) i rapporti con la stampa e i media;

e) le relazioni con il pubblico, fornendo agli utenti tutte le informazioni sul servizio civile nazionale, attraverso l'URP e il call-center anche in raccordo con il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

f) l'ideazione, il coordinamento, l'attività redazionale e l'aggiornamento del sito web;

g) la progettazione e l'organizzazione delle campagne informative annuali, in collaborazione con il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i competenti uffici delle amministrazioni interessate, di cui all'art. 8, comma 2, lettera *g)* della legge 8 luglio 1998, n. 230;

h) la promozione e l'organizzazione di convegni ed altri eventi pubblici aventi ad oggetto il servizio civile nazionale;

i) l'ideazione e la realizzazione di materiale divulgativo e di comunicazione in formato elettronico e cartaceo sul servizio civile nazionale;

l) le attività connesse all'autorizzazione per l'utilizzo del logo dell'Ufficio nazionale e per il suo corretto impiego da parte degli enti iscritti agli albi di servizio civile nonché le attività relative all'ideazione e diffusione di prodotti recanti il logo;

m) la comunicazione interna dell'Ufficio nazionale;

n) la predisposizione per il Parlamento della annuale «Relazione sulla organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile» di cui all'art. 20, della legge 8 luglio 1998, n. 230, in collaborazione con gli Uffici, i Servizi, le Regioni e le Province autonome.

Art. 6.

Ufficio per il coordinamento del servizio civile nazionale

1. L'Ufficio per il coordinamento del servizio civile nazionale cura:

a) la definizione dei criteri per l'iscrizione degli enti agli albi di servizio civile e le attività connesse alle procedure di accreditamento dei medesimi enti;

b) la definizione dei criteri per la redazione, presentazione e valutazione dei progetti di servizio civile nazionale e le attività connesse alle procedure di selezione dei progetti;

c) la definizione delle modalità di svolgimento del servizio civile nazionale e le attività connesse all'assegnazione e gestione dei volontari;

d) la programmazione annuale del servizio civile nazionale in relazione alle risorse finanziarie disponibili nonché la definizione dei criteri per le attività di monitoraggio, verifica e controllo dei progetti di servizio civile nazionale;

e) la programmazione ed esecuzione del piano annuale delle verifiche sulla efficiente gestione del servizio civile nazionale e sulla corretta realizzazione dei progetti;

f) l'individuazione dei contenuti della formazione dei volontari e degli operatori degli enti nonché la programmazione ed il monitoraggio delle attività di formazione;

g) i rapporti con le Amministrazioni pubbliche e con gli Enti pubblici, nonché con le Regioni e le Province autonome relativamente alle competenze stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77;

h) gli adempimenti relativi all'obiezione di coscienza, nonché le eventuali attività previste dall'art. 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva di cui all'art. 1929 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Art. 7.

Articolazione dell'Ufficio per il coordinamento del servizio civile nazionale

1. L'Ufficio per il coordinamento del servizio civile nazionale si articola in quattro Servizi:

a) Servizio accreditamento e progetti;

b) Servizio assegnazione e gestione;

c) Servizio programmazione, monitoraggio e controllo;

d) Servizio formazione.

2. Il Servizio accreditamento e progetti cura:

a) la definizione dei criteri per l'iscrizione degli enti agli albi di servizio civile, gli adempimenti relativi alle procedure di accreditamento degli enti presso l'albo nazionale nonché la tenuta dell'albo nazionale;

b) la definizione dei criteri per la redazione, presentazione e valutazione dei progetti di servizio civile e le attività istruttorie finalizzate alla valutazione dei progetti presentati dagli enti iscritti all'albo nazionale;

c) la predisposizione dei bandi per l'avvio al servizio di volontari da impiegare in progetti presentati dagli enti iscritti agli albi di servizio civile, nonché in progetti presentati a norma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288 e dell'art. 40 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernenti il servizio di accompagnamento dei grandi invalidi e ciechi civili;

d) i rapporti con le Amministrazioni pubbliche e con gli Enti pubblici nonché i rapporti con le Regioni e Province autonome relativamente alle competenze stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, per quanto concerne le attività del Servizio;

e) la predisposizione, d'intesa con il Dipartimento della Protezione Civile, di progetti relativi alla ricerca e sperimentazione di forme di difesa civile non armata e non violenta di cui all'art. 8, comma 2, lettera *e)* della legge 8 luglio 1998, n. 230;

f) la stipula delle convenzioni con Amministrazioni dello Stato, enti o organizzazioni pubblici e privati per l'impiego degli obiettori di coscienza, di cui all'art. 8, comma 2, lettera *b)* della legge 8 luglio 1998, n. 230, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, articoli 2097 e seguenti, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, nonché la tenuta dell'albo degli enti convenzionati.

3. Il Servizio assegnazione e gestione cura:

a) la definizione delle modalità di svolgimento del servizio civile nazionale;

b) la verifica del possesso in capo ai volontari, selezionati dagli enti di servizio civile, dei requisiti previsti dalla normativa vigente e le attività connesse all'avvio al servizio dei volontari;

c) le attività relative alla gestione dei volontari in servizio, ivi compresi i subentri, le rinunce, le interruzioni dal servizio e le assenze a diverso titolo, nonché i procedimenti sanzionatori instaurati nei confronti dei volontari;

d) il rilascio degli attestati ai volontari a conclusione del servizio;

e) i rapporti con le Amministrazioni pubbliche e con gli Enti pubblici, nonché i rapporti con le Regioni e Province autonome relativamente alle competenze stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, per quanto concerne le attività del Servizio;

f) la trattazione delle istanze di rinuncia allo status di obiettore di coscienza;

g) gli adempimenti concernenti la definizione delle posizioni coscrizionali degli obiettori di coscienza tuttora pendenti nonché dei procedimenti instaurati dagli obiettori di coscienza relativi al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infortuni occorsi durante il servizio di leva;

h) la tenuta della lista degli obiettori di coscienza;

i) gli adempimenti, previsti dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, articoli 2097 e seguenti, relativi all'ammissione al servizio sostitutivo di leva nonché all'avvio e gestione degli obiettori di coscienza in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva.

4. Il Servizio Programmazione, Monitoraggio e Controllo cura:

a) gli studi, la documentazione, le analisi e le elaborazioni statistiche sul servizio civile nazionale;

b) la programmazione annuale del servizio civile nazionale in Italia e all'estero in relazione alle risorse finanziarie disponibili;

c) la definizione dei criteri per le attività di monitoraggio, verifica e controllo dell'attuazione dei progetti di servizio civile nazionale;

d) la predisposizione ed esecuzione del programma annuale delle verifiche presso gli enti iscritti all'albo nazionale sul corretto impiego dei volontari in servizio civile e sulla puntuale realizzazione dei progetti;

e) i procedimenti sanzionatori instaurati nei confronti degli enti iscritti all'Albo nazionale;

f) i rapporti con le Amministrazioni pubbliche e con gli Enti pubblici, nonché i rapporti con le Regioni e le Province autonome relativamente alle competenze stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, per quanto concerne le attività del Servizio;

g) l'attività volta a verificare il corretto impiego degli obiettori di coscienza nonché il rispetto delle convenzioni da parte degli enti, prevista dall'art. 8, comma 2, lettera *d)* della legge 8 luglio 1998, n. 230, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva.

5. Il Servizio Formazione cura:

a) l'individuazione dei contenuti e delle modalità della formazione dei volontari impiegati in progetti di servizio civile nazionale e degli operatori degli enti di servizio civile;

b) la definizione degli standard qualitativi della formazione;

c) la promozione e il coordinamento delle attività di formazione degli operatori degli enti di servizio civile con organizzazione di giornate di studio, seminari e corsi di formazione;

d) gli adempimenti istruttori finalizzati alla erogazione dei contributi per la formazione;

e) il monitoraggio sull'andamento della formazione generale erogata ai volontari di servizio civile e sul rispetto degli standard richiesti;

f) i rapporti con le università, gli istituti scolastici, gli ordini professionali, le associazioni di categoria ed altri soggetti pubblici e privati ai fini del riconoscimento, in favore dei volontari, di crediti formativi e di altri benefici;

g) i rapporti con le Amministrazioni pubbliche e con gli Enti pubblici, nonché i rapporti con le Regioni e Province autonome relativamente alle competenze stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, per quanto concerne le attività del Servizio;

h) l'attività volta a promuovere e curare la formazione e l'addestramento degli obiettori di coscienza, prevista dall'art. 8, comma 2, lettera *c)* della legge 8 luglio 1998, n. 230, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva.

Art. 8.

Ufficio organizzazione e risorse

1. L'Ufficio organizzazione e risorse cura:

a) la programmazione finanziaria, la gestione amministrativa e contabile del Fondo nazionale per il servizio civile e il rendiconto annuale della gestione;

b) il controllo di gestione, controllo strategico e sistema di valutazione della dirigenza;

c) la gestione del personale;

d) la gestione e il funzionamento del sistema informatico, la gestione e la sicurezza delle reti e delle banche dati;

e) le attività di protocollo e coordinamento dell'archivio;

f) il servizio di vigilanza e il centralino;

g) le questioni di carattere legale, con riferimento alla predisposizione di schemi di provvedimenti normativi, all'interpretazione ed applicazione della normativa vigente nonché alla trattazione dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali riguardanti le materie di competenza dell'Ufficio nazionale.

Art. 9.

Articolazione dell'Ufficio organizzazione e risorse

1. L'Ufficio organizzazione e risorse si articola in quattro Servizi:

a) Servizio amministrazione e bilancio;

b) Servizio personale e affari generali;

c) Servizio affari legali e contenzioso;

d) Servizio informatica.

2. Il Servizio amministrazione e bilancio cura:

a) la programmazione finanziaria del servizio civile nazionale, le previsioni di spesa per il servizio civile nazionale e per il funzionamento dell'Ufficio nazionale;

b) la predisposizione degli ordinativi di pagamento per le obbligazioni assunte verso terzi e per le somme spettanti agli enti;

c) gli adempimenti connessi al trattamento economico dei volontari impiegati in progetti di servizio civile nazionale;

d) l'espletamento delle procedure contrattuali, la predisposizione degli schemi di contratto per l'acquisizione di beni e servizi, le attività del consegnatario;

e) la gestione finanziaria, il controllo delle procedure di spesa, la predisposizione del rendiconto annuale della contabilità speciale, i rapporti con gli organi di controllo;

f) il trattamento economico accessorio del personale, i compensi da corrispondere ai consulenti di cui si avvale l'Ufficio nazionale nonché il trattamento economico di missione in Italia e all'estero;

g) la conduzione degli immobili in uso e relativa manutenzione degli impianti;

h) la predisposizione degli ordinativi di pagamento per le somme spettanti agli obiettori di coscienza, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva.

3. Il Servizio personale e affari generali cura:

a) le attività di carattere giuridico-amministrativo relative al personale;

b) la gestione del personale;

c) le relazioni sindacali;

d) le attività di aggiornamento e formazione del personale in servizio;

e) la elaborazione del conto annuale e della relativa relazione;

f) il controllo di gestione;

g) l'attività di supporto alla predisposizione della direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione;

h) il sistema di valutazione della dirigenza e gestione degli incarichi dirigenziali;

i) gli adempimenti di competenza in materia di sorveglianza sanitaria di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni;

j) il servizio di vigilanza e il centralino;

k) le funzioni di segreteria della Consulta Nazionale per il Servizio Civile e di altri organismi collegiali ove costituiti;

l) il coordinamento delle attività di protocollo, di classificazione e di conservazione degli atti.

4. Il Servizio affari legali e contenzioso cura:

a) l'elaborazione e la formulazione degli schemi dei provvedimenti legislativi e regolamentari in materia di servizio civile nazionale nonché l'esame di quelli predisposti da altre amministrazioni dello Stato;

b) la risoluzione di questioni sull'interpretazione ed applicazione delle disposizioni di leggi vigenti;

c) i rapporti dell'Ufficio nazionale con il Parlamento e gli organi consultivi;

d) i ricorsi amministrativi e giurisdizionali riguardanti le materie di competenza dell'Ufficio nazionale;

e) la trattazione delle iniziative extragiudiziali e delle questioni giuridiche di interesse dell'Ufficio nazionale;

f) la tenuta della documentazione originale sul servizio civile nazionale con particolare riferimento alle normative e agli atti regolamentari.

5. Il Servizio informatica cura:

a) la gestione ed il funzionamento del sistema informatico in dotazione all'Ufficio nazionale;

b) la gestione e la sicurezza delle banche-dati;

c) la gestione e la manutenzione delle reti interne ed esterne;

d) la gestione del sito intranet dell'Ufficio nazionale.

Art. 10.

Personale

1. Il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede all'assegnazione di personale all'Ufficio nazionale, d'intesa con il Ministro o Sottosegretario delegato, nell'ambito delle previsioni di organico indicate nelle tabelle allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2003.

2. L'Ufficio nazionale può avvalersi di personale di prestito, nei limiti fissati dalla tabella D allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2003 e, con oneri a carico del Fondo nazionale per il servizio civile, di consulenti ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

Art. 11.

Norme finali

1. Sono abrogati il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 luglio 2003 e il decreto del Ministro per i rapporti con il Parlamento in data 12 dicembre 2003.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 2011

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Sottosegretario di Stato
GIOVANARDI

Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2011
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 19, foglio 313

11A15660

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 novembre 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Roscigno e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Roscigno (Salerno);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da sette consiglieri su dodici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Roscigno (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Roberto Amantea è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 16 novembre 2011

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Roscigno (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2001 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 10 ottobre 2011, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Salerno ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 10 ottobre 2011, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Roscigno (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Roberto Amantea.

Roma, 10 novembre 2011

Il Ministro dell'interno: MARONI

11A15522

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 28 giugno 2011.

Equiparazione delle lauree specialistiche e magistrali della classe 9/S - LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche, alle lauree specialistiche e magistrali della classe 6/S - LM-6 Biologia, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici in ambito medico-sanitario.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 «Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica.»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 «Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica»;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 «Riforma degli ordinamenti didattici universitari» ed in particolare l'art. 9, comma 6, concernente le equipollenze dei titoli di studio ai fini della partecipazione a pubblici concorsi;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 «Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica», con riguardo all'art. 2;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;

Visti i decreti ministeriali 4 agosto 2000 e 28 novembre 2000 relativi alla determinazione delle classi delle lauree universitarie e delle lauree universitarie specialistiche;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante modifiche al predetto decreto ministeriale n. 509/99, ed in particolare l'art. 4, comma 4, concernente le equipollenze fra titoli accademici dello stesso livello afferenti a più classi ai soli fini dell'accesso a specifiche posizioni funzionali del pubblico impiego;

Visti i decreti ministeriali 16 marzo 2007 relativi alla determinazione delle classi di laurea e di laurea magistrale;

Vista la richiesta del Presidente Nazionale e del Segretario Nazionale della Federazione Italiana Biotecnologi - F.I.Bio, datata 8 ottobre 2009, prot. S 004/09, di equipollenza delle lauree specialistiche e magistrali in Biotecnologie (classi 7/S, 8/S e 9/S - ora LM-7, LM-8 e LM-9) con la laurea specialistica della classe 6/S e magistrale della classe LM-6, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

Visto il parere espresso dal Consiglio Universitario Nazionale nell'adunanza del 12 gennaio 2011;

Decreta:

Art. 1.

Le lauree specialistiche afferenti alla classe 9/S Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche e le lauree magistrali afferenti alla classe LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche, conferite dalle Università statali e non statali abilitate a rilasciare titoli aventi valore legale, sono equipollenti, rispettivamente, alle lauree specialistiche afferenti alla classe 6/S Biologia e alle lauree magistrali afferenti alla classe LM-6 Biologia, rilasciate dalle predette istituzioni, limitatamente ai concorsi pubblici in ambito medico-sanitario, in base ai requisiti stabiliti dall'art. 2.

Art. 2.

1. La suddetta equipollenza è possibile solo nei casi in cui il soggetto richiedente abbia conseguito complessivamente nella sua carriera universitaria (laurea e laurea specialistica/magistrale):

1) almeno 60 CFU nei settori scientifico-disciplinari da BIO/01 a BIO/09;

2) un minimo di 24 CFU conseguiti in almeno quattro dei seguenti settori scientifico-disciplinari: BIO/09, BIO/12, BIO/14, BIO/16, MED/04, MED/07, MED/42.

2. I CFU acquisiti al punto 2) possono essere compresi tra quelli previsti al punto 1).

3. È compito dell'Ateneo che ha conferito la laurea specialistica/magistrale rilasciare, a chi ne fa richiesta, un certificato attestante che il titolo posseduto ha i requisiti curriculari sopracitati, da allegare alle domande di partecipazione ai concorsi insieme con il certificato di laurea specialistica/magistrale.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2011

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
GELMINI

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 11, foglio n. 357

11A15256

DECRETO 15 novembre 2011.

Diniego dell'abilitazione all'Istituto «CE.FI.SE - Centro fiorentino per lo studio dell'evoluzionismo», ad istituire e ad attivare nella sede di Firenze un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE
E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, nonché l'art. 5, che prevede la reiterazione dell'istanza;

Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 3 agosto 2009, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 2 agosto 2007 di diniego dell'abilitazione al «Centro fiorentino per lo studio dell'evoluzionismo» ad istituire e ad attivare nella sede di Firenze un corso di specializzazione in psicoterapia;

Visti gli ulteriori decreti di diniego dell'abilitazione all'Istituto suddetto datati 21 luglio 2008 e 27 febbraio 2009;

Vista la reiterazione dell'istanza con la quale l'Istituto «CE.FI.SE - Centro fiorentino per lo studio dell'evoluzionismo» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Firenze, viale U. Bassi, 1, per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 10 unità e, per l'intero corso, a 40 unità;

Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 14 ottobre 2011, ha espresso parere negativo all'istanza di riconoscimento in quanto, pur riconfermando l'interesse rispetto ad un modello che contiene caratteristiche di novità, non ritiene che appaia, peraltro, una letteratura scientifica internazionale che possa comprovare che il modello teorico, ben delineato nella relazione, possa essere tradotto in efficace prassi psicoterapeutica; la stessa bibliografia allegata non aiuta, essendo estremamente scarso il panorama internazionale ivi riportato sull'argomento;

Ritenuto che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

L'istanza di riconoscimento proposta dall'Istituto «CE.FI.SE - Centro fiorentino per lo studio dell'evoluzionismo» con sede in Firenze, viale U. Bassi, 1, per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 è respinta, visto il motivato parere contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2011

Il direttore generale: LIVON

11A15250

DECRETO 15 novembre 2011.

Abilitazione all'«Istituto psicoanalitico di orientamento lacaniano (IPOL)» ad istituire e ad attivare nella sede di Torino un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE E IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 3 agosto 2009 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 29 maggio 2009 di diniego dell'abilitazione all'Istituto psicoanalitico di orientamento lacaniano (IPOL);

Visto il decreto in data 22 febbraio 2010 di ulteriore diniego dell'abilitazione al predetto Istituto;

Vista la reiterazione dell'istanza con la quale l'«Istituto psicoanalitico di orientamento lacaniano (IPOL)» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Torino - Piazza Solferino, 9 - presso l'istituto Juvarra, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 18 febbraio 2011;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dallo Istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) nella riunione del 27 settembre 2011 trasmessa con nota prot. 344 del 28 settembre 2011;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'«Istituto psicoanalitico di orientamento lacaniano (IPOL)» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Torino – Piazza Solferino, 9 – presso l'istituto Juvarra, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2011

Il direttore generale: LIVON

11A15251

DECRETO 15 novembre 2011.

Diniego dell'abilitazione all'«Istituto di psicosomatica PNEI» ad istituire e ad attivare nella sede di Bagni di Lucca un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE E IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, nonché l'art. 5, che prevede la reiterazione dell'istanza;

Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 3 agosto 2009, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'«Istituto di psicosomatica PNEI» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Bagni di Lucca (LU) presso Villa Demidoff - per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 14 ottobre 2011, ha espresso parere negativo all'istanza di riconoscimento in quanto l'esposizione dell'indirizzo scientifico-culturale dell'Istituto riprende, da una parte, costrutti ampiamente noti sul concetto di benessere e sulle variabili di ordine sia somatico che psicologico che concorrono a quest'ultimo; dall'altra, propone un elenco di studi e ricerche, ben condotti direttamente dall'Istituto, peraltro distanti dai temi propri della formazione di base per l'esercizio della professione di psicoterapeuta; il modello psicoterapeutico post-reichiano (così definito), non viene declinato secondo i parametri abituali quando si fa riferimento a trattamenti psicoterapeutici; la scelta degli insegnamenti risulta estremamente dispersiva quanto ai temi trattati e ai loro riferimenti teorici, in una prospettiva più vicina all'eclettismo che all'integrazione dei saperi necessari all'esercizio di ogni attività di cura; forse anche per questo motivo, nel corpo docente, sembra ridotta la presenza di psicoterapeuti abilitati;

Ritenuto che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

L'istanza di riconoscimento proposta dall'«Istituto di psicosomatica PNEI» con sede in Bagni di Lucca (LU) presso Villa Demidoff - per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 è respinta, visto il motivato parere contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2011

Il direttore generale: LIVON

11A15252

DECRETO 15 novembre 2011.

Autorizzazione all'Istituto «Confederazione di organizzazioni italiane per la ricerca analitica (C.O.I.R.A.G.)» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia dalla sede periferica di Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE E IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia

rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 3 agosto 2009, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1993, con il quale la «Confederazione di organizzazioni italiane per la ricerca analitica (C.O.I.R.A.G.)» è stata abilitata ad istituire e ad attivare nelle sedi di Milano, Torino, Roma e Palermo, un corso di formazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56;

Visto il decreto in data 25 maggio 2001 con il quale è stato approvato l'avvenuto adeguamento dell'ordinamento dei corsi di specializzazione adottato dall'Istituto predetto, alle disposizioni del titolo II del decreto n. 509/1998;

Visto il decreto in data 18 luglio 2002 di autorizzazione all'attivazione della sede periferica di Padova;

Visto il decreto in data 16 giugno 2003 di autorizzazione all'attivazione della sede periferica di Bari;

Visto il decreto in data 25 marzo 2004 di autorizzazione all'attivazione della sede periferica di Genova;

Visto il decreto in data 21 ottobre 2004 di autorizzazione a trasferire la sede periferica di Torino;

Visto il decreto in data 6 aprile 2007 di autorizzazione a trasferire la sede principale di Milano;

Visto il decreto in data 8 giugno 2007 di autorizzazione a trasferire la sede periferica di Palermo;

Visto il decreto in data 24 settembre 2007 di autorizzazione a trasferire la sede periferica di Roma;

Visto il decreto in data 24 settembre 2007 di autorizzazione a trasferire la sede periferica di Bari;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Roma da Largo Giulio Onesti - presso CP, Acqua Cetosa «Giulio Onesti» - a Via Ludovica Albertoni, 41 - presso «Le piccole Figlie dei sacri cuori di Gesù e Maria - Istituto Anna Micheli»;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 27 novembre 2009;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca nella riunione del 27 settembre 2011 trasmessa con nota prot. 344 del 28 settembre 2011;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto «Confederazione di organizzazioni italiane per la ricerca analitica (C.O.I.R.A.G.)» abilitata con decreti in data 31 dicembre 1993 e 25 maggio 2001 ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Roma, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con D.M. 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la predetta sede da Largo Giulio Onesti - presso CP, Acqua Cetosa «Giulio Onesti» - a Via Ludovica Albertoni, 41 - presso «Le piccole Figlie dei sacri cuori di Gesù e Maria - Istituto Anna Micheli».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2011

Il direttore generale: LIVON

11A15253

DECRETO 15 novembre 2011.

Abilitazione all'«Istituto di Gruppoanalisi» ad istituire e ad attivare nella sede di Bologna un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE E IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 3 agosto 2009 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista l'istanza con la quale l'«Istituto di Gruppoanalisi» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Bologna – Via Bigari, 3 – presso I.A.L., per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 15 unità e, per l'intero corso, a 60 unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 17 dicembre 2010;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dallo Istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) nella riunione del 27 settembre 2011 trasmessa con nota prot. 344 del 28 settembre 2011;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'«Istituto di Gruppoanalisi» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Bologna - Via Bigari, 3 - presso I.A.L., ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento .

2. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a 15 unità e, per l'intero corso, a 60 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2011

Il direttore generale: LIVON

11A15254

DECRETO 15 novembre 2011.

Abilitazione all'«IRPA – Istituto di ricerca di psicoanalisi applicata» ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Grottammare un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui

all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 3 agosto 2009 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 12 ottobre 2007, con il quale l'«IRPA – Istituto di ricerca di psicoanalisi applicata» è stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede principale di Milano, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale l'«IRPA – Istituto di ricerca di psicoanalisi applicata» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Grottammare (Ascoli Piceno) – via Matteotti, 41 – presso la biblioteca comunale «M. Rivosecchi» - per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità, ai sensi dell'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 17 dicembre 2010;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dallo Istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) nella riunione del 27 settembre 2011 trasmessa con nota prot. 344 del 28 settembre 2011;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'«IRPA – Istituto di ricerca di psicoanalisi applicata», è autorizzata ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Grottammare (Ascoli Piceno) - via Matteotti, 41 - presso la biblioteca comunale «M. Rivosecchi», ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento della sede principale.

2. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2011

Il direttore generale: LIVON

11A15255

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 novembre 2011.

Fissazione delle modalità dell'accisa su alcuni prodotti, relativamente alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2011.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il quale prevede che i termini e le modalità di pagamento dell'accisa, anche relative ai parametri utili per garantire la competenza economica di eventuali versamenti in acconto, sono fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Ritenuta l'opportunità, per l'anno 2011, di determinare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del predetto testo unico, le modalità ed i termini di pagamento dell'accisa su alcuni prodotti energetici, sull'alcole etilico e sulle bevande alcoliche, relativamente alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dall'1 al 15 del mese di dicembre 2011;

Decreta:

Art. 1.

1. I pagamenti dell'accisa sull'alcole etilico, sulle bevande alcoliche e sui prodotti energetici diversi dal gas naturale, dal carbone, dalla lignite e dal coke, relativi alle immissioni in consumo effettuate nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2011, sono effettuati, nel medesimo anno, entro:

a) il 19 dicembre, se eseguiti con l'utilizzo del modello unificato F/24 di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con esclusione della compensazione di eventuali crediti;

b) il 27 dicembre, se eseguiti direttamente in tesoreria o tramite conto corrente postale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2011

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 11, Economia e finanze, foglio n. 192

11A15870

PROVVEDIMENTO 25 novembre 2011.

Anticipo della chiusura e dell'estrazione del «Gioco del Lotto», del concorso «Enalotto» e del suo gioco complementare e opzionale «Superstar», nei giorni 24 e 31 dicembre 2011.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528 sull'ordinamento del gioco del lotto, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale è stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi sopra citate, come modificato con decreto 23 marzo 1994, n. 239 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 1994;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, in base al quale, con decreto ministeriale, deve essere stabilita l'ora ed il giorno di chiusura della raccolta delle giocate, nonché il termine entro il quale i relativi dati devono affluire al sistema di automazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma monopoli di Stato (AAMS) la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto l'art. 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che reca disposizioni in materia di giochi numerici a totalizzatore nazionale;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 2009/21729/Giochi/Ena, dell'11 giugno 2009 recante la regolamentazione del gioco numerico a totalizzatore nazionale, denominato «Enalotto»;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 2009/21730/Giochi/Ena, dell'11 giugno 2009 recante la regolamentazione del gioco «SuperStar», opzionale e complementare al gioco «Enalotto» ed, in particolare, l'art. 9, comma 2, che, segnatamente, dispone che Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le disposizioni relative al gioco «Superenalotto», ove applicabili;

Considerato che, ai sensi e agli effetti dell'art. 3, comma 2, del menzionato regolamento del gioco «Enalotto», i calendari dei concorsi sono stabiliti con appositi provvedimenti amministrativi;

Considerato, altresì, che l'art. 10, comma 1, del citato regolamento del gioco «Enalotto», rinvia ad AAMS il compito di stabilire, tra l'altro, la data, l'ora e le modalità di chiusura dell'accettazione delle giocate, nonché le relative variazioni che dovessero rendersi opportune;

Considerato, che sabato 24 dicembre e sabato 31 dicembre 2011 sono particolari giornate prefestive e che, pertanto, si ravvisa l'opportunità di anticipare, come, peraltro, già disposto in precedenti, analoghe circostanze, l'ora di chiusura dell'accettazione delle giocate dei concorsi «Lotto», «Enalotto» e «Superstar» da espletarsi nelle predette date anticipando, di conseguenza, tutte le attività di estrazione;

Dispone:

Art. 1.

1. Nei giorni 24 e 31 dicembre 2011 la raccolta del «Gioco del Lotto», nonché del concorso «Enalotto» e del suo gioco complementare e opzionale «SuperStar» terminerà alle ore 18,00.

2. Le relative estrazioni saranno effettuate alle ore 18,30 e comunque dopo l'avvenuta conservazione dei dischi ottici di cui all'art. 10, comma 5, del decreto direttoriale prot. n. 2009/21729/Giochi/Ena, dell'11 giugno 2009 e non prima dell'avvenuto deposito delle matrici ottiche di tutte le ruote, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2011

Il direttore generale: FERRARA

11A15801

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 16 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Elena Monica Baciu Dogotaru, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 18 ottobre 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Elena Monica Dogotaru, nata a Tirgu Mures (Romania) il giorno 13 febbraio 1975, di cittadinanza romena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Diploma de Licenţă de Doctor-medic in profilul Medicină specializarea Medicină Generală» rilasciato in data 7 marzo 2002 con il n. 6 dalla Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mures - Romania, alla sig.ra Baciu Elena Monica al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

Visto il certificato di matrimonio esibito dall'interessata rilasciato in data 19 agosto 2001 dal Servizio di stato civile romeno;

Preso atto che dalla suddetta certificazione anagrafica si evince che la Sig.ra Baciu Elena Monica, nata a Tirgu Mures (Romania) il giorno 13 febbraio 1975, titolare del «Diploma de Licenţă de Doctor-medic in profilul Medicină specializarea Medicină Generală» rilasciato in data 7 marzo 2002 con il n. 6 dalla Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mures - Romania, è la stessa persona di Elena Monica Dogotaru e che detto nuovo cognome è stato acquisito dall'interessata a seguito di matrimonio;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Diploma de Licenţă de Doctor-medic in profilul Medicină specializarea Medicină Generală» rilasciato dalla Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mures - Romania, in data 7 marzo 2002 con il n. 6 alla sig.ra Elena Monica Baciu, nata a Tirgu Mures (Romania) il giorno 13 febbraio 1975, di cittadinanza romena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2.

La sig.ra Elena Monica Dogotaru è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A15248

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 13 ottobre 2011.

Modifica al decreto 8 agosto 2008, n. 2553, per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, come modificato dal regolamento (CE) 491/2009, del Consiglio, del 25 maggio 2009;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990), con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2008, n. 2553, concernente le disposizioni nazionali di attuazione del regolamenti CE n. 479/08 del Consiglio e n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 223 del 23 settembre 2008;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2009, n. 1990, che modifica il comma 2 dell'art. 1 e il comma 5 dell'art. 8 del citato decreto ministeriale n. 2553/2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 230 del 3 ottobre 2009;

Vista la nota ministeriale 30 giugno 2008, prot. n. 1488, con la quale è stato notificato alla Commissione europea il programma quinquennale di sostegno al settore vitivinicolo;

Vista la nota ministeriale 30 giugno 2011, prot. n. 4651, con la quale è stata notificata alla Commissione europea la modifica al suddetto programma;

Considerata la necessità, per quanto riguarda la misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti, di rideterminare i livelli massimi di aiuto forfettario per ettaro adeguandoli in base a criteri oggettivi, quali l'aumento del costo del lavoro e degli altri fattori che concorrono alla realizzazione dell'investimento;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 22 settembre 2011;

Decreta:

Art. 1.

1. Il comma 5 dell'art. 8 del decreto ministeriale 8 agosto 2008, n. 2553, è sostituito dal seguente: «5. A decorrere dalla campagna 2011/2012 l'importo medio del sostegno ammissibile per ettaro in ciascuna regione o provincia autonoma non può superare euro 12.350,00 ad ettaro. Nelle regioni di convergenza, l'importo medio è pari a euro 13.500,00 ad ettaro.».

Art. 2.

1. Il comma 8 dell'art. 8 del decreto ministeriale 8 agosto 2008, n. 2553, è sostituito dal seguente: «8. Le spese eleggibili sono quelle sostenute nel periodo successivo alla data di presentazione delle domande.».

Il presente provvedimento è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2011

Il Ministro: ROMANO

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 9, foglio n. 44

11A15661

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 novembre 2011.

Emissione di un francobollo celebrativo della Giornata della filatelia, nel valore di € 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in qualità di Autorità di regolamentazione del settore postale 25 novembre 2010 (*Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 29 dicembre 2010), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio

postale universale e tariffe degli invii di corrispondenza raccomandata e assicurata attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, nonché degli invii di posta non massiva per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 2010 (*Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 26 gennaio 2011) con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2011, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 20 ottobre 2011;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 51509 del 4 novembre 2011;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2011, un francobollo celebrativo della Giornata della filatelia, nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 60 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta e formato stampa: mm 48×40; formato tracciatura: mm 54×47; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: sei; bozzettista: Gaetano Ieluzzo; tiratura: due milioni e ottocentomila esemplari. Foglio: ventotto esemplari, valore «€ 16,80».

La vignetta riproduce, al centro, il francobollo del 1965 raffigurante un particolare del busto in bronzo di Dante, esposto nel Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Sullo sfondo, come in un collage, sono assemblati; a sinistra un'impronta dell'annullo speciale del 2007 con il profilo del poeta fiorentino realizzato per la mostra Filatelica e Cartoline di Firenze, in alto a destra un'impronta dell'annullo speciale del 2009, realizzato in occasione del Festival Internazionale della Filatelia con una rappresentazione grafica dell'inferno dantesco e in basso a destra una busta affrancata con dei francobolli appartenenti alla serie «Proclamazione dell'Impero» raffiguranti il poeta ed emessi nel 1938. Completano il francobollo le leggende «GIORNATA DELLA FILATELIA», «PROGETTO DANTE» e «LA DIVINA COMMEDIA ATTRAVERSO LA FILATELIA» la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,60».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2011

Il direttore generale per la Regolamento del settore postale del dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI del dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

11A15523

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO 10 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Sosin Agnieszka Sylwia, del titolo professionale estero abilitante all'accesso e all'esercizio in Italia della professione di accompagnatore turistico.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011, recante «ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 agosto 2009, registrato alla Corte dei conti il

17 settembre 2009, con il quale è stato conferito al Cons. Caterina Cittadino l'incarico di capo dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista l'istanza della sig.ra Sosin Agnieszka Sylwia, cittadina italiana, nata a Kraków il 19 gennaio 1978 diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 27 e seguenti del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo di abilitazione professionale «pilot wycieczek» conseguito in Polonia, ai fini dell'accesso ed esercizio nell'ambito del territorio nazionale della professione di accompagnatore turistico nelle lingue: polacco e italiano;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 29 settembre 2011, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto sulla base dell'esperienza professionale in quanto la sig.ra Sosin ha presentato non solo la decisione del Presidente della Regione Małopolska per l'abilitazione all'attività di accompagnatore turistico, ma anche il certificato del predetto presidente in cui è attestata, tra l'altro, l'attività di accompagnatore turistico;

Acquisito agli atti il parere scritto del rappresentante di categoria;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Sosin Agnieszka Sylwia, cittadina italiana, nata a Kraków il 19 gennaio 1978 è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo di abilitazione all'accesso ed all'esercizio della professione di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale nelle lingue: polacco e italiano ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 206/2007.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2011

Il capo dipartimento: CITTADINO

11A15235

DECRETO 10 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Dimitrova Rumyana Kostadinova, del titolo professionale estero abilitante alla professione di guida turistica nell'ambito di Roma e provincia.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011, recante «ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 agosto 2009, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2009, con il quale è stato conferito al Cons. Caterina Cittadino l'incarico di capo dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista l'istanza della sig.ra Dimitrova Rumyana Kostadinova, cittadina bulgara, nata a Sliven il 15 settembre 1957, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del succitato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di formazione professionale «diploma za poluvishe obrazovanie» che da diritto in Bulgaria alla qualifica professionale di «Organizzatore di servizi turistici», ai fini dell'accesso ed esercizio nell'ambito di Roma e provincia della professione di «guida turistica» nelle lingue: bulgaro, italiano, francese e russo;

Tenuto conto della dichiarazione di valore in loco e delle ulteriori precisazioni della Cancelleria consolare a Sofia da cui risulta che il titolo presentato consente di lavorare come guida turistica e che «la formazione di guida turistica si svolge nel quadro del sistema della scuola media professionale e dell'istruzione universitaria ... La formazione nella specialità di Organizzazione e gestione dei servizi turistici è diretta alla preparazione di guida turistica»;

Visto l'art. 22, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 29 settembre 2011, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di una misura compensativa, da effettuarsi presso la provincia di Roma, consistente, a scelta della richiedente, in un tirocinio di adattamento di mesi dodici oppure in una prova attitudinale orale in quanto la formazione ricevuta dalla richiedente riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle richieste per il citato ambito territoriale;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Dimitrova Rumyana Kostadinova, cittadina bulgara, nata a Sliven il 15 settembre 1957, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia nelle lingue bulgaro, italiano, francese e russo.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento di mesi dodici oppure di una prova attitudinale orale, a scelta della richiedente, di cui in premessa, da svolgersi sulla base delle materie individuate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole, la misura compensativa può essere ripetuta; in caso di esito positivo, la provincia di Roma rilascerà alla sig.ra Dimitrova un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2011

Il capo dipartimento: CITTADINO

ALLEGATO *A*

Il contenuto del programma di che trattasi — tirocinio di adattamento o prova attitudinale (esame orale) — finalizzato all'esercizio dell'attività professionale di guida turistica, consiste nell'acquisizione, da parte della sig.ra Dimitrova Rumyana Kostadinova, nato a Sliven il 15 settembre 1957, di seguito detto «tirocinante», della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali e delle risorse ambientali comprese nell'ambito di esercizio Roma e provincia.

Tenuto conto che la richiedente risulta essere un «professionista» già qualificato nel Paese di provenienza e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue bulgaro, italiano, francese e russo, le materie oggetto della misura compensativa sono così individuate.

Cultura storico-artistica generale: conoscenza dei principali eventi, figure, correnti di pensiero, movimenti, stili, opere che, sotto il profilo storico, archeologico, artistico e culturale costituiscono testimonianza significativa della storia e della produzione artistica del territorio regionale e in modo specifico del territorio della provincia di Roma, in tal caso saranno richiesti maggiori elementi di dettaglio soprattutto per quanto concerne gli stili e le opere.

Geografia economica ed ambientale generale e delle località in cui deve essere esercitata la professione:

conoscenza della situazione geografica della Regione Lazio e in particolare della provincia di Roma con riferimento: alle vie di comunicazione principali, alla situazione orografica, ai parchi e riserve naturali, all'ubicazione delle principali attività produttive ed industriali;

nozioni di statistica demografica;

nozioni storiche sulle principali linee di sviluppo urbanistico.

Nozioni generali di legislazione statale, regionale e di organizzazione turistica italiana e compiti e norme di esercizio della professione: LINGUA ITALIANA: è richiesto l'uso corretto della lingua italiana.

Il tirocinio di adattamento avverrà sotto la responsabilità di un professionista, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di guida turistica per l'ambito territoriale indicato che curerà l'apprendimento da parte della richiedente delle conoscenze di cui sopra, avvalendosi dei metodi ritenuti più idonei.

Il professionista responsabile comunica alla provincia la propria disponibilità ad assumere la responsabilità del tirocinio, nonché le proprie generalità, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inizio del tirocinio.

Il tirocinio è oggetto di valutazione finale da parte della provincia.

A tale scopo il professionista responsabile del tirocinio trasmetterà alla provincia una relazione conclusiva nella quale dovranno essere illustrati i metodi formativi utilizzati e i risultati conseguiti dalla richiedente a conforto della valutazione finale sulla idoneità della medesima allo svolgimento professionale dell'attività nell'ambito Roma e provincia.

In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio può essere ripetuto o prolungato.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta non prima di sei mesi.

Qualora la misura compensativa svolta sia stata effettuata con esito positivo, la provincia rilascerà alla richiedente un attestato di idoneità all'esercizio della professione.

Per tutto il periodo di svolgimento del tirocinio la richiedente è tenuta al rispetto delle norme regionali.

11A15236

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 30 novembre 2011.

Rettifica dell'Allegato A del decreto 14 dicembre 2004 n. 41257 relativo a beni immobili di proprietà dello Stato.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante "Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare" convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 che al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, anche in funzione della formulazione del conto generale del patrimonio, demanda all'Agenzia del Demanio l'individuazione, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, dei singoli beni distinguendo tra beni demaniali e beni facenti parte del patrimonio indisponibile e disponibile;

Visto il decreto n. 41257 emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 14 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 21 dicembre 2004, con il quale è stata dichiarata la proprietà in capo allo Stato dei beni immobili compresi nell'allegato A al decreto medesimo;

Visto il decreto n. 51439 del 21 dicembre 2007 emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 2008, con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato A al decreto n. 41257 emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 14 dicembre 2004;

Visto il decreto n. 4067 del 29 gennaio 2009 emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 2009, con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato A al decreto n. 41257 emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 14 dicembre 2004;

Visto il decreto n. 24125 del 18 luglio 2011, emanato dal Direttore del Demanio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 luglio 2011, n. 174, con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato A al decreto n. 41257 emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 14 dicembre 2004;

Vista la nota prot. n. 2011/1266INT/DAO-PP del 18 novembre 2011, con la quale la Direzione Area Operativa dell'Agenzia del Demanio, a seguito di ulteriori accertamenti dalla stessa effettuati in ragione delle proprie competenze d'ufficio, ha richiesto di procedere alla rettifica dell'allegato A al decreto 41257 del 14 dicembre 2004 relativamente all'esatta e completa identificazione catastale, nonchè alla corretta indicazione dell'indirizzo di alcuni immobili individuati nel medesimo decreto;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica dell'allegato A facente parte integrante del decreto n. 41257 emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 14 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Decreta:

Art. 1.

L'esatta e completa identificazione catastale dell'immobile individuato come sito in Teramo, alla Contrada Villa Butteri sn, cap 64100, CT, foglio 86, particelle 331, 489, 490, 492, 494, 507 e CT, foglio 88, particelle 928, 931, 934, 936, 943, all'Allegato A del decreto n. 41257 emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 14 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 21 dicembre 2004, pag. 33, è la seguente:

CT, foglio 86, particelle 331, 489, 490, 492, 494, 507;

L'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito in Viterbo, alla via Marconi n. 31, cap.1100, CF, foglio 133, particella n. 32, sub 2, 3, 4, 5, 6, 7 e CT, foglio 133, particella n. 32, all'Allegato A del decreto n. 41257 emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 14 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 21 dicembre 2004, pag. 39, è il seguente:

Viterbo, via Cassia Nord snc, cap. 1100;

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito in Iglesias (CA), alla via XX Settembre n. 42/a, cap. 9016, CF, foglio 3, particella 717, sub 1, 2, 3 e particella 756, all'Allegato A del decreto n. 41257 emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 14 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 21 dicembre 2004, pag. 44, sono i seguenti:

Codice scheda	Regione	Provincia	Comune	Indirizzo	n. civico	Cap	Tipo catasto	Foglio	Particella	Subal-terno
CAB1083C01	Sardegna	Cagliari	Iglesias	Via XX Settembre Via Cremona	Snc 9, snc		CF	L/3	717 756	1, 2, 3

L'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito in Firenze, alla Via Santa Croce dell'Osmannoro n. 38268, cap. 50100, CF, foglio 60, particella 22, sub 1, 2 e particella 30, sub 1, 2, 3, 4, all'Allegato A del decreto n. 41257 emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 14 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 21 dicembre 2004, pag. 46, è il seguente:

Sesto Fiorentino (FI), via Santa Croce dell'Osmannoro 6, 8, 10, 16, 18, snc

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2011

Il direttore: SCALERA

11A15868

DECRETO 30 novembre 2011.

Rettifica all'Allegato A del decreto 29 gennaio 2009, n. 4078, relativo a beni immobili di proprietà dello Stato.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare» convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 che al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, anche in funzione della formulazione del conto generale del patrimonio, demanda all'Agenzia del Demanio l'individuazione, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, dei singoli beni distinguendo tra beni demaniali e beni facenti parte del patrimonio indisponibile e disponibile;

Visto il decreto n. 4078 emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 29 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 febbraio 2009, n. 29, con il quale è stata dichiarata la proprietà in capo allo Stato dei beni immobili compresi nell'allegato A al decreto medesimo;

Vista la nota prot. n. 2011/1266INT/DAO-PP del 18 novembre 2011 con la quale la Direzione Area Operativa dell'Agenzia del Demanio, a seguito di ulteriori accertamenti dalla stessa effettuati in ragione delle proprie competenze d'ufficio, ha richiesto di procedere alla rettifica dell'allegato A al decreto n. 4078 emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 29 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 febbraio 2009, n. 29, relativamente all'esatta e completa identificazione catastale, nonché alla corretta indicazione dell'indirizzo di alcuni immobili individuati nel medesimo decreto;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica dell'allegato A facente parte integrante del decreto n. 4078 emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 29 gennaio 2009;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Decreta:

Art. 1.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito in Iglesias (CA), alla via XX Settembre n. 42/a, CT, foglio 953, particella 801, all'allegato A del decreto n. 4078, emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 29 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 febbraio 2009, n. 29, pag. 36, sono i seguenti:

Codice scheda	Regione	Provincia	Comune	Indirizzo	n. civico	Cap	Tipo catasto	Foglio	Parti-cella	Subalterno
CAB1083C01	Sardegna	Cagliari	Iglesias	Via XX Settembre Via Cremona	Snc 9, snc		CT	953	756	

L’esatta e completa identificazione catastale e l’esatto indirizzo dell’immobile individuato come sito in Milano, alla via Fabio Filzi n. 42, CF, foglio 228, particella 293/parte, all’allegato A del decreto n. 4078, emanato dal Direttore dell’Agenzia del Demanio in data 29 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 febbraio 2009, n. 29, pag. 36 sono i seguenti:

Codice scheda	Regione	Provincia	Comune	Indirizzo	n. civico	Cap	Tipo catasto	Foglio	Particella	Subalterno
MIB025701	Lombardia	Milano	Milano	Via Fabio Filzi Via Sammar-tini Via Tonale	42 – 44 – snc Snc snc		CF	228	293	

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2011

Il direttore: SCALERA

11A15869

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 3 agosto 2011.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Schema idrico Basento Bradano, tronco di Acerenza distribuzione III lotto. Modifica soggetto aggiudicatore (CUP G86G06000020005). (Deliberazione n. 59/2011).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all’art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all’art. 13 – oltre ad autorizzare limiti d’impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel Programma approvato da questo Comitato – reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, concernente l’istituzione dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e in Lucania, e la legge 11 luglio 1952, n. 1005, concernente la ratifica del predetto decreto legislativo e l’ampliamento del comprensorio di attività dell’Ente medesimo a Comuni dell’Irpinia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979, recante il trasferimento parziale alle Regioni Puglia, Basilicata e Campania dei beni e del personale dell’Ente sopra richiamato, che – tra le funzioni residue dello stesso Ente – prevede anche la possibilità di “provvedere ad interventi, in quanto strumento tecnico-esecutivo, su incarico o concessione, delle Regioni e degli Enti locali territoriali, riguardanti la realizzazione, la manutenzione e l’esercizio di opere pubbliche irrigue e di quelle eventualmente connesse di bonifica idraulica”;

Vista legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” che, all’art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003 ogni progetto d’investimento pubblico deve essere dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP);

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ("Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"), e s.m.i. e visti, in particolare:

– la parte II, titolo III, capo IV, concernente "Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi", e specificatamente l'art. 163, che conferma la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita "Struttura tecnica di missione";

– l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente l'"Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale", come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) e s.m.i., che, all'art. 2, comma 634, ha previsto il riordino, la trasformazione o la soppressione e messa in liquidazione, tra l'altro, di enti ed organismi pubblici, da disporre con uno o più regolamenti emanati entro la data del 31 ottobre 2009;

Visto l'art. 26, comma 1, del decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, e s.m.i., che prevede, tra l'altro, la soppressione di tutti gli enti pubblici non economici per i quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009, non siano stati approvati preliminarmente dal Consiglio dei Ministri gli schemi dei decreti di riordino o per i quali non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del citato art. 2, comma 634, della legge n. 244/2007;

Visto l'art. 3, comma 3-*bis*, del decreto legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, che per il solo l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) ha prorogato al 31 marzo 2010 il termine di cui al citato decreto legge n. 112/2008, art. 26, comma 1;

Visto l'art. 2, comma 6, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, che ha prorogato al 31 dicembre 2010 il termine relativo all'emanazione del decreto di riordino dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia;

Visto l'art. 2, comma 2-*quinquiesdecies*, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che ha ulteriormente prorogato il termine sopra richiamato, fissandolo al 31 dicembre 2011, e che inoltre, entro tale ultima scadenza, ha previsto per il suddetto l'Ente l'adozione, da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e con le procedure di cui all'art. 26 del richiamato decreto legge n. 112/2008, "del regolamento di riordino o di soppressione, previa liquidazione";

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*G.U.* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che all'allegato 3 include lo "schema idrico Basento - Bradano, tronco di Acerenza distribuzione III lotto";

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*G.U.* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*G.U.* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*G.U.* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 29 marzo 2006, n. 106 (*G.U.* n. 274/2006), con la quale questo Comitato ha approvato, con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il progetto preliminare dello "schema idrico Basento - Bradano – tronco di Acerenza, distribuzione III lotto", prendendo atto che il soggetto aggiudicatore è stato individuato nella Regione Basilicata e che la durata dei lavori di realizzazione dell'opera è stata stimata in 48 mesi;

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*G.U.* n. 199/2006), con la quale questo Comitato ha operato la rivisitazione del 1° Programma delle infrastrutture strategiche nella quale trova conferma l'intervento "schema idrico Basento - Bradano – tronco di Acerenza – distribuzione III lotto";

Vista la delibera 25 gennaio 2008, n. 3 (*G.U.* n. 182/2008), con la quale questo Comitato ha approvato, con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il progetto definitivo dell'intervento "schema idrico Basento - Bradano – tronco di Acerenza – distribuzione III lotto", individuando in 101,8 milioni di euro il limite di spesa aggiornato dell'intervento stesso ed assegnando alla Regione Basilicata contributi a completa copertura del predetto limite di spesa;

Vista la delibera 18 novembre 2010, n. 81, (GU n. 95/2011), con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole sull'8° Allegato infrastrutture alla Decisione di finanza pubblica 2011-2013 (DFP), che include, nella tabella 1 ("Aggiornamento del programma infrastrutture strategiche luglio 2010"), l'intervento in questione, con un costo pari a 110,9 milioni di euro;

Vista la delibera di Giunta 29 ottobre 2010, n. 1771, con cui la Regione Basilicata ha individuato il citato Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) quale soggetto "idoneo a svolgere le funzioni di soggetto attuatore ai fini della realizzazione" dell'intervento in questione, approvando – nel contempo – lo schema di convenzione per l'affidamento, allo stesso Ente, delle relative attività di stazione appaltante;

Vista la nota 18 febbraio 2011, n. 6869, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha proposto di prendere atto della variazione del soggetto aggiudicatore, individuato nel suddetto EIPLI, anche ai fini dell'accensione e/o erogazione dei mutui relativi ai finanziamenti assegnati all'opera in discorso;

Vista la nota 3 maggio 2011, n. 17564, con la quale il citato Ministero, in risposta alla nota 2 marzo 2011, n. DIPE-955 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, ha trasmesso la nota 29 aprile 2011, n. 73569/1101, con cui la Regione Basilicata garantisce che le funzioni svolte dall'EIPLI, soggetto a riordino o soppressione entro il 31 dicembre 2011 ai sensi della citata normativa, troveranno comunque continuità attraverso un soggetto giuridico, che ne erediterà funzioni e compiti istituzionali; con l'occasione, il Ministero conferma in 101,8 milioni di euro il costo dell'intervento in questione;

Viste le nota 28 luglio 2011, n. 85574, e 2 agosto 2011, n. 88854, con le quali il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha comunicato di non ravvisare elementi ostativi all'accoglimento della suddetta proposta;

Preso atto che la relazione istruttoria predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riporta aggiornamenti in merito ai profili finanziari dell'infrastruttura, precisando che è stato registrato dalla Corte dei conti il decreto interministeriale 6 ottobre 2010, n. 736, con il quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ha autorizzato l'utilizzo dei contributi assegnati da questo Comitato;

Preso atto che la suddetta relazione fornisce aggiornamenti in merito al nuovo cronoprogramma delle attività, prevedendo – in particolare – la realizzazione dell'opera in 48 mesi a partire dal 1° novembre 2011 e il relativo collaudo in 60 giorni a partire dal 1° dicembre 2015;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Delibera:

1. Il nuovo soggetto aggiudicatore dell'intervento "schema idrico Basento-Bradano – tronco di Aderenza – distribuzione III lotto" di cui alle delibere di questo Comitato n. 106/2006 e n. 3/2008, meglio specificate in premessa, è individuato nell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI).

2. L'Ente di cui al punto 1 subentra alla Regione Basilicata, precedente soggetto aggiudicatore, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi relativi all'intervento di cui al citato punto 1, inclusa l'assegnazione dei contributi disposta al punto 2 della richiamata delibera di questo Comitato n. 3/2008.

3. In caso di soppressione dell'Ente di cui al precedente punto 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a proporre tempestivamente a questo Comitato l'individuazione del nuovo soggetto aggiudicatore dell'intervento.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a monitorare l'avanzamento dei lavori relativi all'intervento di cui al suddetto punto 1.

5. Il CUP assegnato all'intervento di cui al precedente punto 1, ai sensi della delibera n. 24/2004, deve essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento stesso.

Invita:

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

– a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica (DIPE), eventuali ulteriori aggiornamenti del cronoprogramma e dello stato dei finanziamenti assegnati all'intervento in questione;

– a provvedere all'aggiornamento dell'Allegato infrastrutture, riportando, per l'intervento di cui al precedente punto 1, il costo di 101, 8 milioni di euro di cui alle premesse della presente delibera.

Roma, 3 agosto 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

Il Segretario: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2011
Ufficio Controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 11 Economia e finanze, foglio n. 142

11A15659

CIRCOLARI

DIGITPA

CIRCOLARE 19 ottobre 2011, n. **57**.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 giugno 2010 - Adempimenti per le amministrazioni contraenti ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177.

1. *Obbligo e termini di contribuzione.*

La presente circolare chiarisce gli adempimenti a carico delle amministrazioni contraenti ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177 che, al comma 3, così recita: «Nell'ambito di gare o accordi quadro predisposti direttamente o con altri soggetti, per l'espletamento delle funzioni di cui all'art. 3, DigitPA riceve dalle amministrazioni contraenti, nell'ambito delle risorse ordinariamente destinate all'innovazione tecnologica, un contributo forfetario per spese di funzionamento secondo un importo determinato, in misura fissa ovvero compresa tra un minimo e un massimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, in percentuale sul valore del contratto sottoscritto».

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 giugno 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 luglio 2010, n. 156 vengono fissate le aliquote del contributo dovuto così come sotto elencato:

A) Art. 1. - Contributo dovuto con riferimento alle gare:

1.*a)* per i contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi informatici e telematici per i quali DigitPA abbia ricevuto richiesta di parere sulla coerenza strategica e/o sulla congruità tecnico-economica ai sensi dell'art. 3, commi 2, lettera *c)* e 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177: 8 per mille del valore del contratto sottoscritto;

1.*b)* per i contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi informatici e telematici, per i quali sia obbligatorio il parere sulla congruità tecnico-economica di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, se il contratto ha per oggetto la mera fornitura di beni o prestazioni di servizi tra loro identici o equiparabili in alternativa e se la procedura è gestita da centrali di acquisto e prevede la stipula di contratti quadro o convenzioni: 4 per mille del valore del contratto sottoscritto.

B) Art. 2. - Contributo dovuto con riferimento ad accordi o contratti quadro:

2.*a)* per i contratti esecutivi di accordi o contratti quadro di acquisizione di beni e servizi informatici e telematici, il cui corrispettivo non sia superiore ad euro 1.000.000,00: 8 per mille del valore del contratto esecutivo sottoscritto;

2.*b)* per i contratti esecutivi di accordi o contratti quadro di acquisizione di beni e servizi informatici e telematici, il cui corrispettivo sia superiore ad euro 1.000.000,00: 5 per mille del valore del contratto esecutivo sottoscritto;

2.*c)* per gli atti aggiuntivi a contratti esecutivi: 3 per mille sull'incremento tra il valore del contratto esecutivo ed il valore dell'atto aggiuntivo.

Il contributo, cosi come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 giugno 2010, deve essere versato dalle amministrazioni entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dei contratti previsti dagli articoli 1 e 2.

L'Agenzia delle entrate, con parere pervenuto il 13 gennaio 2011, ha sancito che l'attività istituzionale svolta da DigitPA, rappresentando esercizio di funzione di rilievo essenzialmente pubblicistico, deve considerarsi esclusa dal campo di applicazione dell'IVA.

2. *Soggetti tenuti alla contribuzione.*

Sono soggetti al versamento del contributo di cui all'art. 18 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177 le amministrazioni sotto indicate:

a) le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici non economici nazionali, *ex* art. 1 decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonché le cosiddette società «in house» che stipulano — in seguito a procedura di gara, anche se esperita da una diversa stazione appaltante — contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi informatici e telematici per i quali DigitPA abbia ricevuto richiesta di parere, così come previsto dall'art. 3, comma 2, lettera *c)* e comma 3 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, come previsto dall'art 1, lettera *a)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 giugno 2010;

b) le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le cosiddette società «in house» che stipulano:

b.1) contratti in seguito all'adesione alle convenzioni stipulate dalle centrali di acquisto, come previsto dall'art. 1, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 giugno 2010;

b.2) contratti esecutivi (e relativi atti aggiuntivi) di contratti quadro stipulati da DigitPA secondo i criteri di adesione definiti nei contratti quadro medesimi, come previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 giugno 2010.

3. *Entità della contribuzione.*

L'entità del contributo per le spese di funzionamento di DigitPA, da versare a norma dell'art. 18, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177 è stata individuata secondo le specifiche riassunte nelle tabelle seguenti:

Art. 1 del DPCM 23 giugno 2010

Soggetti tenuti al versamento (rif. Punto 2.)	Tipologia di parere emesso	Descrizione	Percentuale contributo
a.	Art. 3, comma 2 lettera c), e comma 3 del decreto legislativo 01/12/ 2009, n. 177 Art. 1 lettera a) DPCM 23/06/2010	Gare per contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi informatici e telematici per i quali DigitPA abbia ricevuto richiesta di parere sulla coerenza strategica e/o sulla congruità tecnico-economica	8‰
b.1	Art. 3, comma 3, del decreto legislativo 01/12/2009, n. 177 Art. 1 lettera b) DPCM 23/06/2010	Gare per i contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi informatici e telematici, per i quali sia obbligatorio il parere sulla congruità tecnico-economica, se il contratto ha per oggetto la mera fornitura di beni o prestazioni di servizi tra loro identici o equiparabili in alternativa e se la procedura è gestita da centrali di acquisto e prevede la stipula di contratti quadro o convenzioni	4‰

Art. 2 del DPCM 23 giugno 2010

Soggetti tenuti al versamento (rif. Punto 2.)	Tipologia di accordo o contratto quadro	Descrizione	Percentuale contributo
b.2	Accordi o contratti quadro stipulati direttamente da DigitPA o con altri soggetti	Contratti esecutivi di accordi o contratti quadro con valore uguale o inferiore a euro 1.000.000,00	8‰
b.2	Accordi o contratti quadro stipulati direttamente da DigitPA o con altri soggetti	Contratti esecutivi di accordi o contratti quadro con valore superiore a Euro 1.000.000,00	5‰
b.2	Accordi o contratti quadro stipulati direttamente da DigitPA o con altri soggetti	Atti aggiuntivi a contratti esecutivi	3‰ (sull'incremento tra il valore del contratto esecutivo e il valore dell'atto) aggiuntivo

Nel caso di contratti stipulati a seguito di richiesta di parere che riguardino l'acquisto di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati unitamente all'acquisto di beni e servizi di natura non informatica sarà cura dell'amministrazione richiedente portare a conoscenza di DigitPA l'importo del contratto riferibile alla sola acquisizione di beni e servizi di natura informatica sul quale sarà applicato il contributo.

Il contributo è comunque dovuto dalle amministrazioni anche nel caso di stipula dopo il 7 luglio 2010 (data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 giugno 2010), di contratti esecutivi di accordi o contratti quadro già sottoscritti prima della suddetta data, nonché nel caso di stipula di atti aggiuntivi ai citati contratti esecutivi.

4. *Esenzioni dalla contribuzione.*

Sono esentate dal versamento del contributo le amministrazioni contraenti che dovrebbero versare a DigitPA un contributo inferiore ad euro 25,00 su base annua, con riferimento a tutte le tipologie di contribuzione illustrate nel punto 1.

5. *Comunicazione delle informazioni sulle gare e sui contratti stipulati.*

Per le gare sulle quali sia stato reso il parere di congruità, le amministrazioni sono tenute a comunicare a DigitPA, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: digitpadir@pec.digitpa.gov.it ed entro la data di pubblicazione del bando di gara stesso, il Codice identificativo della gara (CIG) acquisito dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, unitamente al numero e alla data del parere reso da DigitPa sulla gara stessa.

Entro trenta giorni dalla sottoscrizione del contratto le amministrazioni devono trasmettere a DigitPA il contratto stesso, corredato dall'indicazione del Codice identificativo gara (CIG), al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: digitpadir@pec.digitpa.gov.it.

6. *Modalità e termini di versamento della contribuzione.*

Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 giugno 2010, le amministrazioni devono versare il contributo dovuto entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione del contratto.

Le amministrazioni contraenti dovranno versare i suddetti importi sul conto di contabilità speciale n. 1687 - IBAN IT65P0100003245348200001687 - istituito presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma intestato a DigitPa (codice fiscale 97103420580), specificando la causale «contributo per le spese di funzionamento ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 giugno 2010».

Sulla base dei dati sui contratti stipulati, DigitPA predispone semestralmente il resoconto dei contributi dovuti e di quelli riscossi nel semestre precedente e lo invia alle amministrazioni contraenti ai fini del pagamento di eventuali conguagli.

7. *Indebiti versamenti.*

In caso di versamento di contribuzioni non dovute ovvero versate in misura superiore a quella dovuta, è possibile presentare a DigitPA un'istanza motivata di rimborso corredata da idonea documentazione giustificativa.

8. *Riscossione coattiva e interessi di mora.*

Il mancato pagamento della contribuzione dovuta secondo le modalità previste dal presente provvedimento comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante iscrizione a ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente.

9. *Fase transitoria.*

Sono tenute al versamento del contributo entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della circolare, i soggetti indicati al precedente punto 2, che abbiano sottoscritto contratti nel periodo fra l'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri stesso (7 luglio 2010) e la data di pubblicazione della presente circolare, anche se il parere è stato rilasciato prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

L'invio di copia del contratto stipulato e il versamento del contributo dovranno essere effettuati con le stesse modalità previste nei precedenti punti 5 e 6.

Roma, 19 ottobre 2011

Il Presidente: BELTRAME

11A15526

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rettifica all'estratto determinazione V&A.PC/II/687 del 18 ottobre 2011, recante variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Ranidil».

Nell'estratto determinazione V&A. PC/II/687 del 18 ottobre 2011, relativo alla variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Ranidil», pubblicato nel Supplemento ordinario n. 235, alla *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 16 ottobre 2011, la frase: «I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta» deve intendersi erroneamente inserita e quindi espunta.

11A15524

Proroga dello smaltimento delle scorte del medicinale «Primovist»

Estratto provvedimento V&A.PC n. 412 dell'11 novembre 2011

Specialità medicinale: PRIMOVIST.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a.

Tipologia: proroga smaltimento scorte:

037025018/M - «0,25 Mmol/ml soluzione iniettabile» 1 siringa preriempita con 5 ml;

037025020/M - «0,25 Mmol/ml soluzione iniettabile» 5 siringhe preriempite con 5 ml;

037025032/M - «0,25 Mmol/ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite con 5 ml;

037025044/M - «0,25 Mmol/ml soluzione iniettabile» 1 siringa preriempita con 7,5 ml;

037025057/M - «0,25 Mmol/ml soluzione iniettabile» 5 siringhe preriempite con 7,5 ml;

037025069/M - «0,25 Mmol/ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite con 7,5 ml;

037025071/M - «0,25 Mmol/ml soluzione iniettabile» 1 siringa preriempita con 10 ml;

037025083/M - «0,25 Mmol/ml soluzione iniettabile» 5 siringhe preriempite con 10 ml;

037025095/M - «0,25 Mmol/ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite con 10 ml;

037025107/M - «0,25 Mmol/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 5 ml;

037025119/M - «0,25 Mmol/ml soluzione iniettabile» 5 flaconcini da 5 ml;

037025121/M - «0,25 Mmol/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini da 5 ml;

037025133/M - «0,25 Mmol/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 7,5 ml;

037025145/M - «0,25 Mmol/ml soluzione iniettabile» 5 flaconcini da 7,5 ml;

037025158/M - «0,25 Mmol/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini da 7,5 ml;

037025160/M - «0,25 Mmol/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 10 ml;

037025172/M - «0,25 Mmol/ml soluzione iniettabile» 5 flaconcini da 10 ml;

037025184/M - «0,25 Mmol/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini da 10 ml,

possono essere dispensati per ulteriori sessanta giorni a partire dal 17 novembre 2011 data di scadenza dei centoventi giorni previsti dalla determinazione V&A.PC/II/29 del 19 luglio 2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 19 luglio 2011, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A15525

Proroga dello smaltimento delle scorte del medicinale «Allergodil»

Estratto provvedimento V&A.PC n. 410 dell'11 novembre 2011

Specialità medicinale: ALLERGODIL.

Titolare A.I.C.: Meda Pharma S.p.A.

Tipologia - proroga smaltimento scorete: «Considerate le motivazioni portate da codesta azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale ALLERGODIL»:

028310035/M - «0,5 mg/ml collirio soluzione» 1 flacone da 6 ml;

028310047/M - «0,5 mg/ml collirio soluzione» 1 flacone da 8 ml,

possono essere dispensati per ulteriore sessanta giorni a partire dal 24 novembre 2011 data di scadenza dei centottanta giorni previsti dalla determinazione V&A.PV/II/312 del 21 aprile 2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 maggio 2011, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A15527

COMMISSARIO GOVERNATIVO DELEGATO PER L'EMERGENZA DETERMINATASI NEL SETTORE DEL TRAFFICO E DELLA MOBILITÀ NELLE PROVINCE DI SASSARI E OLBIA-TEMPIO IN RELAZIONE ALLA STRADA STATALE SASSARI-OLBIA

Verifica di assoggettabilità inerente il progetto e lo studio preliminare ambientale per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA relativo allo svincolo n. 2 per Ozieri ricompreso nel progetto di «Adeguamento al tipo B (4 corsie) dell'itinerario Sassari-Olbia - Lotto 2».

Verifica di assoggettabilità: il proponente Presidente della Regione autonoma della Sardegna nella sua qualità di Commissario governativo delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nelle province di Sassari e Olbia-Tempio, in relazione alla strada statale Sassari-Olbia, avvisa che ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 3, comma 1, lettera *v)* dell'OPCM n. 3869/2010, e successive modifiche ed integrazioni, che dispone la riduzione alla metà dei termini di cui al titolo III del decreto legislativo n. 152/2006 e successi-

ve modifiche ed integrazioni, che sono stati depositati presso l'Autorità ambientale competente:

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione per le valutazioni ambientali, via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma,

e presso la sede della regione, della provincia e del comune ove il progetto è localizzato:

Regione autonoma della Sardegna - Assessorato per la difesa dell'ambiente, via Roma, 80 - 09126 Cagliari;

Provincia di Sassari, piazza d'Italia, 31 - 07100 Sassari;

Comune di Ozieri, via Vittorio Veneto, 11 - 07014 Ozieri,

per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati, il progetto e lo studio preliminare ambientale per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA relativo a: Svincolo n. 2 per Ozieri ricompreso nel progetto di «Adeguamento al tipo B (4 corsie) dell'itinerario Sassari-Olbia - Lotto 2».

Il progetto ricade nel territorio del comune di Ozieri (Sassari) ed è relativo allo spostamento dello svincolo per Ozieri dalla zona di Mesu 'e rios, in corrispondenza con l'attuale svincolo con la SP 1, allo svincolo con la SP 67 per S. Antioco di Bisarcio presso la cantoniera Sant'Antiogu.

La modifica in oggetto ricade all'interno del Sito di interesse comunitario (SIC) n. 75ITB001113 «Campo di Ozieri e pianure comprese tra Tula e Oschiri» e pertanto lo studio preliminare ambientale contiene anche la relazione di incidenza.

Si fa presente che il progetto di realizzazione della «Nuova strada tipo B (4 corsie) Sassari-Olbia», comprensivo di tutti i lotti da 0 fino a 9, è stato sottoposto a procedura di valutazione d'impatto ambientale di competenza statale conclusasi con l'emissione del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, n. DVA DEC-2011-0000060 del 24 febbraio 2011. Il testo integrale del decreto è reso disponibile sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Estratto del decreto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il giorno 14 aprile 2011, ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.

Chiunque abbia interesse può presentare in forma scritta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dalla presente pubblicazione, le proprie osservazioni, nonché elementi conoscitivi e valutativi concernenti possibili effetti sull'ambiente dell'intervento sottoposto a verifica di assoggettabilità.

Il presente avviso è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, all'Albo pretorio del comune di Ozieri e sul sito web dell'autorità competente e della Regione Sardegna.

11A15249

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Santa Elisabetta, in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 7 novembre 2011, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Casa Generalizia alla Congregazione delle Suore di Santa Elisabetta, con sede in Roma.

11A15371

Riconoscimento della personalità giuridica della Parrocchia «Sant'Andrea Avellino», in Francavilla in Sinni

Con decreto del Ministro dell'interno in data 18 novembre 2011, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Parrocchia «Sant'Andrea Avellino», con sede in Francavilla in Sinni (Potenza).

11A15520

Riconoscimento della personalità giuridica della Parrocchia «San Magno, Vescovo e Martire», in Trani

Con decreto del Ministro dell'interno in data 7 novembre 2011, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla Parrocchia San Magno, Vescovo e Martire, con sede in Trani (BT).

11A15521

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione, alla Albalat - Soc. coop. agricola, in Modena, ad istituire ed esercitare un magazzino generale

Con decreto ministeriale 9 novembre 2011 la «Albalat - Soc. coop. agricola», con sede in Modena, via Munarola n. 123, viene autorizzata ad istituire ed ivi esercitare un magazzino generale costituito da cinque magazzini, separati tra loro, per una superficie complessiva di mq 4.297 utilizzati per la stagionatura di Parmigiano Reggiano e Grana Padano.

11A15247

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-283) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA,**
  piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

vendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€	**309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€	**682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€	**56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI			
*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€	**297,46**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€	**163,35**
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II			
*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€	**85,71**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€	**53,44**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01
I.V.A. 21% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00